

SULLE CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA DEGLI ATTI DI CAUSA

Sentenza del 8.9.2025 n 11905 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma Sez. 2

Composizione Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott. Giovanni Barone

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'
181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Imu – Ricorso in appello - Inosservanza del principio di sinteticità e
chiarezza – Conseguenze – Inammissibilità – Fattispecie.

Massima È inammissibile il ricorso che non rispetti l'obbligo di sinteticità e chiarezza degli atti di causa, risultando pregiudicata l'intelligibilità delle questioni poste all'attenzione del giudice. (Fattispecie relativa ad atto di appello lungo oltre sessanta pagine ed ottenuto scansionando immagini anche parziali di documenti vari e scrivendo appunti e considerazioni o norme a penna sugli atti scansionati).

Rif. Normativi Art. 18, comma 2, lett. c) e d) D.Lgs n. 546/1992

Conformità Cass. Civ. Sent. n. 21297/2016

Anno pubb. 2025